

Al Presidente della II Commissione consiliare

Oggetto: Proposta di emendamento all'Atto n. 81 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste))", IN SOSTITUZIONE della proposta di emendamento Protocollo n. 20250002592 dell'11 marzo 2025.

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento già presentato in data 11 marzo 2025 con prot. n. 20250002592.

Emendamento all'articolo 1 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/2001) dell'Atto n. 81

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 dell'Atto 81 è inserito il seguente:

"2 bis. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"6. Negli ambiti di cui al comma 3, l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e fermo restando quanto disciplinato dalle norme in materia di parchi ed aree naturali protette e di quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, individua, curandone l'aggiornamento annuale:

a) le aree e i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati;

b) i percorsi autorizzati, previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati; i percorsi devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, a cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive."."

RELAZIONE

La proposta di emendamento è finalizzata innanzitutto ad introdurre, opportunamente, l'aggiornamento con cadenza annuale delle aree e dei percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, situazione già prevista dal testo vigente del comma 6 dell'art. 7 della l.r. 28/200, che peraltro stabiliva in centoventi giorni il termine entro cui effettuare l'individuazione di tali aree e percorsi, senza disciplinare eventuali aggiornamenti.

Inoltre, viene introdotta la possibilità per l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, di individuare ed autorizzare specifici percorsi per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati. Questi percorsi, qualora vengano individuati, devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive. Si renderebbe così possibile, attraverso le dovute cautele e nel rispetto, delle norme in materia ambientale relative alla disciplina dei parchi e delle aree naturali protette, così come dei siti tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, consentire in modo ordinato e rispettoso agli

appassionati di poter fruire di determinati territori dell'Umbria ampliando così anche l'offerta turistico-ricreativa.

RELAZIONE TECNICA

Con l'emendamento all'articolo 1 dell'Atto 81 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/2001) vengono introdotti l'aggiornamento annuale delle aree e dei percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare e la possibilità di individuare ed autorizzare specifici percorsi per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati.

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Assessore al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari,
alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi,
al turismo e allo sport

Simona Meloni